



**COMUNE DI ALA**  
PROVINCIA DI TRENTO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 del CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:** Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune – anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:00 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il consiglio comunale nelle persone dei signori:

|                       |             |          |
|-----------------------|-------------|----------|
| GATTI STEFANO         | Consigliere | Presente |
| APRONE FRANCESCA      | Consigliere | Presente |
| BRUSCO EROS           | Consigliere | Presente |
| CATTOI VANESSA        | Consigliere | Assente  |
| DEBIASI MARTINA       | Consigliere | Assente  |
| DEIMICHEI STEFANO     | Consigliere | Presente |
| FRANCHINI FRANCO      | Consigliere | Presente |
| MARANELLI MASSIMO     | Consigliere | Presente |
| MARCHIORI EDDY        | Consigliere | Presente |
| MARTINELLI MAURO      | Consigliere | Presente |
| MONDINI SERGIO        | Consigliere | Assente  |
| SAIANI GIANNI         | Consigliere | Presente |
| SCARPIELLO SERGIO     | Consigliere | Presente |
| SCARPOLINI MARIA ROSA | Consigliere | Presente |
| SEGA DANIELE          | Consigliere | Presente |
| SPEZIOSI MICHELA      | Consigliere | Presente |
| TOMASI ANTONELLA      | Consigliere | Presente |
| ZOMER MICHELE         | Consigliere | Presente |

Assiste il vice segretario generale: dott.ssa Liliana Stratta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Gianni Saiani nella sua qualità di presidente del consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: Tariffa Rifiuti corrispettiva (TARIC) approvazione delle tariffe a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, agevolazioni e sostituzioni del comune – anno 2026.**

Relazione.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale. Tale imposta è stata successivamente abolita, ad eccezione della componente TARI, dall'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decorrenza 2020;
- l'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il consiglio comunale approvi le tariffe TARI in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal soggetto erogatore del servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente; le tariffe per il servizio rifiuti devono comunque essere approvate entro il termine fissato da norme di legge;
- l'art. 1 comma 654 della Legge n. 147/2013 dispone che le tariffe TARI debbano garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1 comma 668 della suddetta legge prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati";
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

L'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Al riguardo ARERA è intervenuta in materia con le seguenti deliberazioni:

- n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019 di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti delle gestioni per il periodo 2018-2021;

- n. 444/2019/R/rif del 31.10.2019 di approvazione disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- n. 15/2022/R/rif del 18.01.2022 recante il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che fissa gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica minimi e omogenei sull'intero territorio nazionale;
- n. 397/2025/R/rif del 05.08.2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
- determinazione n. 1/2026-DTAC di data 13/04/2026 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità.

Considerato infine che ARERA, con delibere n. 386/2023/R/rif , n. 133/2025/R/rif e n. 355/2025/R/rif, aggiornata con delibera nr. 123/2026/R/rif, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIC, ma che non rientrano nella determinazione delle tariffe oggetto del presente provvedimento:

- a) UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2026, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2026, ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) UR3 per la copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, nr. 24, pari, per l'anno 2026, € 6,00 per utenza per anno.

Preso atto che:

- in data odierna il consiglio comunale di Ala, con deliberazione n. 13, ha approvato l'istituzione della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) a decorrere dal 01.01.2026 applicata e riscossa dal gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, con contestuale abrogazione della TARI (Tassa sui rifiuti), ai sensi dell'art. 1 comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- con la sopracitata delibera è stato contestualmente approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che i comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- in data odierna, con deliberazione n. 14, il consiglio comunale ha adottato il Piano Economico Finanziario (PEF) trasmesso dal gestore del servizio Dolomiti Ambiente s.r.l. e redatto secondo quanto disposto dalla deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, nonché i relativi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Gli schemi tipo e la relazione di accompagnamento sono stati redatti secondo quanto disposto dalla determinazione ARERA nr. 1/2025/DRIF.
- Il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti espone per il 2026 un costo complessivo dell'ambito (comprensivo dei comuni di Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Lavarone, Luserna, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano) pari ad € 11.083.553,00, suddiviso in € 3.716.457,00 di costi fissi ed € 7.367.096,00 relativo ai costi variabili. Considerato che, come previsto dalla delibera di ARERA 397/R/RIF allegato 1 art. 4, il limite massimo di crescita della tariffa 2026 non deve superare lo 0,8% inteso come limite massimo di crescita annuale relativi ai rifiuti, viene esposto in € 8.556.219,00, di cui € 2.869.009,00 per costi fissi ed € 5.687.210,00 per costi variabili.

Preso atto che il sistema tariffario prevede la determinazione della percentuale di ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 e l'art. 4 del regolamento ivi citato, assicurando in particolare un'agevolazione per le utenze domestiche.

Ritenuto pertanto di dare atto della ripartizione di costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario per il periodo 2026-2029, approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 14, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

**COSTI FISSI**

- 81% a carico delle utenze domestiche;
- 19% a carico delle utenze non domestiche;

**COSTI VARIABILI (QAS)**

- 75% a carico delle utenze domestiche;
- 25% a carico delle utenze non domestiche;

Come previsto all'art. 8 del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva, la parte variabile è costituita da una quota servizi e una quota consumi. La quota consumi (QR) è determinata in base ai litri di rifiuto non riciclabile conferito e misurato; la quota servizi (QAS) è dovuta a copertura dei costi variabili tra cui la raccolta delle frazioni di rifiuti per i quali non è attivo un sistema di misurazione delle quantità conferite, anche qualora l'utente non la utilizzi. Per il calcolo della quota fissa delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 13, si è tenuto conto:

- **per i soggetti residenti:** delle superfici occupate nonché del numero dei componenti il nucleo familiare (da 1 a 6 e più);
- **per i soggetti non residenti:** del numero dei componenti convenzionali definito in base alla superficie;
- **per le utenze non domestiche:** delle superfici complessivamente occupate e delle relative categorie tariffarie.

Il costo a litro è determinato dal rapporto tra i costi del servizio e i volumi che si prevede di misurare nel corso dell'anno. Considerando che il passaggio dal sistema tributario a quello tariffario comporta una maggior attenzione da parte degli utenti nei conferimenti e conseguentemente una contrazione dei litri svuotati. Si è ritenuto quindi assumere, quale base di calcolo, una stima dei conferimenti derivata da evidenze statistiche di territori analoghi, fissando il costo unitario al litro previsto per l'anno 2026 in € 0,088.

Ravvisata inoltre la necessità, a partire dall'anno 2026, in sede di prima applicazione della tariffa corrispettiva (TARIC), di fissare le agevolazioni intese come riduzioni di cui all'art. 13, comma 1 del citato regolamento comunale per l'applicazione della tariffa corrispettiva, approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 13, per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, secondo le misure e i criteri di seguito esplicitati, dando atto che la copertura del relativo costo viene ripartito sulla generalità degli utenti:

- art. 13, comma 1, lettera a) - compostaggio della frazione organica: riduzione della quota fissa nella misura del 40% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera b) - abitazioni a disposizioni di soggetti residenti nel comune: riduzione della quota variabile (QAS) nella misura del 50% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera c) - immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri:
  - da 1000 a 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 50% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
  - oltre 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 100% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
- art. 13, comma 1, lettera d) - una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non

residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia): riduzione nella misura dei 2/3 del totale della tariffa; agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera e) - bonus sociale rifiuti ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e come disciplinato dalla deliberazione ARERA 1<sup>a</sup> aprile 2025 n. 133/2025/R e ss.mm.);

- art. 13, comma 1, lettera f) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa;

Ravvisata inoltre la necessità di determinare le agevolazioni intese come sostituzioni del Comune delle fattispecie di cui all'art. 13, comma 2 del citato regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato in data odierna con deliberazione consiliare n. 13, nella misura e secondo i criteri di seguito indicati:

- art. 13 comma 2 lettera a) - i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche: 100% totale fattura;

- art. 13 comma 2 lettera b) - per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dagli enti senza scopo di lucro che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. Alla Giunta comunale è demandata l'individuazione, preventiva, delle fattispecie rientranti nell'ambito agevolativo di cui presente punto: 100% totale fattura.

- art. 13 comma 2 lett. c) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. Tale sostituzione da parte del Comune sarà pari alla quota non riconosciuta a valere sulla riduzione di cui all'art 13 comma 1 lett. f), sostituzione del comune pari al 50% della quota indicata al comma precedente. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore.

Di dare atto che la copertura del costo delle sostituzioni nel pagamento della tariffa previste al punto precedente è assicurata da risorse previste in apposito stanziamento del bilancio del comune, che sono stimate in euro € 23.000,00.

Considerato quanto sopra premesso;

Preso atto che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Rilevato che, come previsto dall'art. 4 comma 9 del Regolamento "Per scoraggiare comportamenti elusivi, l'errata differenziazione dei rifiuti, la loro migrazione e l'abbandono di rifiuti sul territorio, a carico delle utenze può essere incluso un volume minimo determinato annualmente dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe. Potranno quindi essere addebitati alle utenze volumi minimi anche se non esposti. La modalità di disincentivazione viene precisata all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe" si stabilisce, per il 2026, salvo eventuale ridefinizione negli esercizi successivi, di considerare una quota di

svuotamenti minimi, indipendentemente dall'effettiva fruizione, come di seguito indicato:

| <b>TIPO UTENZA</b>                            | <b>LITRI MINIMI</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Utenza domestica residenti: 1 componente      | 180                 |
| Utenza domestica residenti: 2 componenti      | 240                 |
| Utenza domestica residenti: 3 componenti      | 300                 |
| Utenza domestica residenti: 4 componenti      | 360                 |
| Utenza domestica residenti: 5 componenti      | 390                 |
| Utenza domestica residenti: 6 componenti      | 420                 |
| Utenza domestica non residenti: 0-45 mq       | 180                 |
| Utenza domestica non residenti: 46-60 mq      | 240                 |
| Utenza domestica non residenti: 61-75 mq      | 300                 |
| Utenza domestica non residenti: 76 mq e oltre | 360                 |

Preso atto dei coefficienti stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, e dei coefficienti Kb e Kd per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche come indicati nell'allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Esaminate le tariffe per l'anno 2026, relative alle utenze domestiche e non domestiche, elaborate dall'ente gestore in applicazione delle norme e dei criteri sopraindicati, nonché la definizione dettagliata dell'articolazione delle stesse trasmessa dal gestore, come indicato nell'allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale .

Vista la tabella costi e servizi a domanda individuale aggiuntivi attivabili su richiesta diretta dell'utenza i cui corrispettivi vengono approvati contestualmente al presente provvedimento di approvazione delle tariffe, allegato C al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) approvato in data odierna con deliberazione del consiglio comunale n. 13.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998 n. 158, che disciplina il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Preso atto che la tariffa corrispettiva, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al citato D.P.R. 158/1998.

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente.

Dato atto che, nel citato articolo 13, sono previste agevolazioni e richiamato il comma 5 secondo il quale la misura delle agevolazioni e le modalità per ottenere le medesime sono stabilite con il presente provvedimento di approvazione delle tariffe.

Dato atto che le riduzioni tariffarie di natura tecnica e obbligatoria, come disciplinate dall'articolo 13 comma 1 del Regolamento comunale in conformità ai commi 656, 657 e 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e alle vigenti disposizioni del MTR di ARERA, concorrono alla determinazione del costo complessivo del PEF e trovano integrale copertura mediante la ripartizione sulle tariffe applicate alla generalità delle utenze.

Visti:

- il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 "modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- il D.lgs. 267/2000 (testo unico enti locali) e s.m.;
- lo statuto comunale, approvato con delibera del consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il regolamento di contabilità, approvato con delibera del consiglio comunale n. 49 di data 29 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 15 dicembre 2018;
- il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;
- il regolamento Interno del consiglio comunale, approvato con delibera di consiglio comunale n. 41 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 01 gennaio 2019;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 28 di data 29 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.u.p.) per il triennio 2026-2028 e il bilancio previsionale finanziario per il triennio 2026-2028, del Piano degli indicatori e della Nota Integrativa 2026-2028;
- la deliberazione della giunta comunale n. 133 di data 29 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.e.g. (piano esecutivo di gestione) per il triennio finanziario 2026-2028, ai sensi dell'art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
- la deliberazione della giunta comunale n. 22 del 23 febbraio 2026, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2026-2028, avente ad oggetto: "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.i.a.o.) 2026-2028";

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige, sulla proposta di adozione della presente deliberazione

- dal responsabile dell'area finanziaria – servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e dell'art. 5 del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018

- dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 del codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.r. 03.05.2018 n. 2 per consentire ai soggetti interessati di procedere con gli adempimenti conseguenti,

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Brusco Eros, Maranelli Massimo, Tomasi Antonella) su 15 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare i coefficienti stabiliti dalla tabella 3A riportata nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Ka e Kc, per la determinazione della quota fissa delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche e dei coefficienti Kb e Kd, per il calcolo della quota servizi della parte variabile delle utenze rispettivamente domestiche e non domestiche, come riportato nell'allegato A) "Coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC) per le utenze domestiche e non domestiche relativa all'anno 2026 come riportato nell'allegato B) della presente deliberazione, "Definizione Tariffe Rifiuti 2026 Comunità della Vallagarina", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che con le tariffe riportate nell'allegato B), di cui al punto 3, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF);
5. di dare atto che, secondo i criteri di cui all'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 158/1999 e dell'art. 13 del Regolamento TARIC, approvato propria deliberazione consiliare n. 13 in data odierna, viene assicurata l'agevolazione per le utenze domestiche;
6. di approvare il listino dei servizi aggiuntivi, a domanda individuale attivabili su richiesta diretta delle utenze 2026 come dettagliato nell'Allegato C) della presente deliberazione "Servizi a domanda individuale Vallagarina 2026" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di determinare le seguenti agevolazioni sulla tariffa di cui all'articolo 13 comma 1 del Regolamento di disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato propria deliberazione consiliare n. 13 in data odierna:
  - art. 13, comma 1, lettera a) – compostaggio della frazione organica: riduzione della quota fissa nella misura del 40% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
  - art. 13, comma 1, lettera b) - abitazioni a disposizioni di soggetti residenti nel comune: riduzione della quota variabile (QAS) nella misura del 50% - agevolazione riconosciuta su richiesta;
  - art. 13, comma 1, lettera c) - immobili ubicati in insediamenti sparsi, al di fuori della zona in cui si effettua la raccolta porta a porta, qualora la distanza, misurata in metri effettivi di percorrenza della strada di collegamento fra gli stessi e il punto di raccolta, sia superiore a 1000 metri:
    - da 1000 a 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 50% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
    - oltre 1500 metri di distanza effettiva dal punto di raccolta: riduzione nella misura del 100% della quota variabile (QAS); agevolazione riconosciuta su richiesta;
  - art. 13, comma 1, lettera d) - una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso gratuito, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione



diverso dall'Italia): riduzione nella misura dei 2/3 del totale della tariffa; agevolazione riconosciuta su richiesta;

- art. 13, comma 1, lettera e) - bonus sociale rifiuti ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del decreto legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, così come stabilito dalla normativa nazionale vigente e come disciplinato dalla deliberazione ARERA 1^ aprile 2025 n. 133/2025/R e ss.mm.);

- art. 13, comma 1, lettera f) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore: 50% quota eccedente gli svuotamenti minimi definiti in premessa;

8. di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulle tariffe di cui al punto precedente, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Economico Finanziario (PEF), il cui costo sarà ripartito sulla generalità degli utenti;

9. di stabilire le seguenti sostituzioni nel pagamento della tariffa previste all'articolo 13 comma 2 del Regolamento di disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TARIC), approvato propria deliberazione consiliare n. 13 in data odierna:

- lett. a) i locali ed aree utilizzate dalle scuole elementari e medie pubbliche: 100% totale fattura;

- lett. b) per i locali e le aree utilizzate da enti del terzo settore costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dagli enti che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro: 100% totale fattura.

- lett. c) - utenze composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trentasei mesi o un componente del medesimo nucleo familiare che, per malattia o disabilità, certificati da idonea documentazione medica, producano rifiuti sanitari non differenziabili eccedenti i minimi previsti dalla presente deliberazione. Tale sostituzione da parte del Comune sarà pari alla quota non riconosciuta a valere sulla riduzione di cui all'art 13 comma 1 lett. f), sostituzione del comune pari al 50% della quota indicata al comma precedente. L'agevolazione è riconosciuta sulla base della presentazione di idonea documentazione al gestore.

- lett. d) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche, realizzate dal comune che si protraggono per oltre 6 mesi; sostituzione del comune pari al 10% totale fattura;

10. di dare atto che la copertura del costo delle sostituzioni nel pagamento della tariffa previste al punto precedente, stimate in euro 23.000,00, è assicurata da risorse derivanti da apposito stanziamento nel bilancio del comune di Ala;

11. di dare atto che le presenti tariffe trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2026;

12. di prendere atto che le scadenze di pagamento comunicate al comune per le rate relative all'anno 2026 sono le seguenti:

prima rata: 31 agosto 2026 - seconda rata 28 febbraio 2027

13. di dare atto che la tariffa avente natura corrispettiva e pertanto soggetta ad IVA nella misura di legge, verrà riscossa direttamente dal Gestore Dolomiti Ambiente S.r.l.;

14. di trasmettere la seguente deliberazione al Gestore Dolomiti Ambiente S.r.l. ed alla Comunità della Vallagarina per gli adempimenti di competenza;
15. di dare atto, ai sensi dell'articolo 4 della L.p. 30 novembre 1992 n. 23 e ss.mm., che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm. e L.p. 23/1990 e ss.mm.; alternativamente:
  - b) ricorso giurisdizionale al T.r.g.a. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.lgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**, con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 ed astenuti n. 3 (Brusco Eros, Maranelli Massimo, Tomasi Antonella), espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri votanti su n. 15 presenti, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Gianni Saiani

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Liliana Stratta

**ALLEGATI**

- allegato A (impronta:  
0B052DA03CBA5FBFD164C5D5EE61CF2F0F0F3D3F89F2E2A56E657C8B9ABCFCC8)  
- allegato B (impronta:  
4D3918017AD1A9542E532412FDB0B6D5CF6DAD2010ACF5C2C4785C892B57D7C4)  
- allegato C (impronta:  
AA357BAB22BEA5592E2FAF94D007A5511440B76172BE6A1BC9F54BC346A1EFA9)

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

---